

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 29/03/2021

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 6 dicembre 2011 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta ad ottobre 2012, ex art. 125-sexies T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso di euro 416,67 a titolo di spese di istruttoria, euro 53,34 a titolo di commissioni agente e euro 16,00 a titolo di premio assicurativo.

Parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione della penale di estinzione anticipata per euro 42,28 in quanto illegittimamente addebitata.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce che le spese di istruttoria hanno natura *up-front*.

Deduce che in aggiunta a quanto rimborsato in sede di estinzione anticipata, *pro bono pacis* e per spirito di aderenza al mutato orientamento del Collegio, ha corrisposto a mezzo assegno l'ulteriore somma di euro 69,34, riconosciuta a titolo di commissioni agente ed oneri assicurativi.

Eccepisce che la penale d'estinzione anticipata è stata applicata in conformità al contratto e alla legge.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;
- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;
- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 21978 del 25/09/2019 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha qualificato *up-front* le spese di istruttoria.

Ha invece ritenuto *recurring* per il loro intero ammontare le commissioni del finanziatore e quelle dell'agente/mediatore.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	60
rate scadute	▶	10
rate residue		50

TAN	▶	5,60%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	83,33%
- in proporzione alla quota	70,72%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 416,67	€ 353,58	○		€ 353,58
○	commissioni finanziatore (recurring)	€ 564,93	€ 470,78	€ 399,49	○	€ 550,77	-€ 79,99
○	commissioni agente recurring (recurring)	€ 96,00	€ 80,00	€ 67,89	○		€ 80,00
○	commissioni agente up-front (recurring)	€ 64,00	€ 53,33	€ 45,26	○	€ 69,34	-€ 16,01
○	oneri assicurativi (recurring)	€ 19,21	€ 16,01	€ 13,58	○		€ 16,01
○					○		
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 353,59
						interessi legali	si

Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva

giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Nel caso di specie la penale per euro 42,28, in violazione di quanto previsto dalla legge e dal contratto, è stata addebitata nonostante il debito residuo fosse inferiore a euro 10.000,00.

Ai sensi delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo sono arrotondati all'unità di euro per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 mentre per difetto se è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 396,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA